Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 12 luglio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 giugno 1954, n. 409.

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali concernenti la riforma del trattamento di quiescenza

Art. 1.

Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari — amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro — di cui alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive disposizioni, viene modificato dalle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

Il trattamento di pensione diretta è costituito dalle seguenti tre parti:

a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella *A* annessa alla presente legge, che costituisce la tabella *A.S.* allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914;

b) dalla rendita vitalizia di importo pari a tante volte lire 7600 annue quanti sono gli anni utili a pensione, fino ad un massimo di lire 304.000 annue corrispondente ad anni 40 utili;

c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue.

La rendita di cui alla lettera *b*) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera *c*) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, e l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera *c*) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 143.

Art. 3.

Per le cessazioni dal servizio in età non inferiore ad anni 65, il minimo di anni 20 previsto dalla lettera *a*) dell'art. 26 e dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, rispettivamente per il diritto al conseguimento del trattamento di pensione diretta e di quello di pensione indiretta, è ridotto ad anni 15 di servizio utile.

Nei casi di diritto a pensione previsti dal comma precedente e dall'art. 72 della legge predetta, quando il servizio utile ai fini della determinazione della misura del trattamento non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 è concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio utile.

Art. 4.

Il trattamento di pensione indiretta o di riversibilità è calcolato su quello diretto come segue:

1) per le parti indicate alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, in base alle aliquote previste dall'art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035;

2) per la parte di cui alla lettera *c*) del predetto art. 2, in base all'aliquota fissa di cinque sesti.

Art. 5.

Il trattamento di indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è costituito dalle seguenti due parti:

a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, calcolato in base ai valori delle annualità vitalizie stabiliti dalla tabella *B* annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella *B* allegata alla legge 6 luglio 1939, n. 1035;

b) dalla metà del valore capitale medio della rendita vitalizia di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2. Tale valore capitale è calcolato in lire 12 per ogni lira di rendita.

Art. 6.

Il minimo di cinque anni previsto dagli articoli 25 e 39 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per il diritto al conseguimento della indennità una volta tanto, è ridotto ad un anno compiuto di servizio utile.

Art. 7.

Il diritto all'indennità una volta tanto è esteso al sanitario che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall'art. 25 e dalla lettera *c*) dell'art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

Nei casi previsti dal comma precedente la misura dell'indennità è pari alla metà dell'importo risultante dall'applicazione della lettera *b*) del precedente art. 5.

Art. 8.

L'indennità indiretta una volta tanto spettante nel caso di morte del sanitario che avvenga entro il triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, ai sensi del comma primo dell'art. 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, viene calcolata detraendo dall'importo risultante dall'applicazione del precedente art. 5 quello eventuale corrisposto al sanitario ai sensi del precedente art. 7.

Nel caso di cui al comma precedente, quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera *b*) dell'art. 31 della legge predetta per la concessione del trattamento di pensione indiretta, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la eventuale indennità già corrisposta al sanitario ai sensi del precedente art. 7 venga rifusa, anzichè in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia cor-

rispondente alla indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.

Art. 9.

Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dalla lettera *c*) dell'art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, il trattamento è costituito dalle seguenti parti:

a) dalle rendite vitalizie di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente art. 2;

b) dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera *b*) del predetto art. 2, calcolata considerando gli anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura non sarà in nessun caso inferiore a lire 114.000 annue.

Quando si tratti di lesione od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui alla lettera *b*) è stabilita nella misura fissa di lire 304.000 annue.

Art. 10.

Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolati, con la applicazione delle aliquote stabilite dal precedente articolo 4, su quello che sarebbe spettato o è stato liquidato al sanitario ai sensi del precedente art. 9, prendendo a base però, per la parte di trattamento commisurata ai soli anni di servizio, in ogni caso, la rendita vitalizia di lire 304.000 annue stabilita dall'ultimo comma del predetto art. 9.

Il trattamento di riversibilità di pensione diretta di privilegio nei casi non contemplati dal precedente comma si calcola, pure con la applicazione delle aliquote stabilite dal precedente art. 4, su quello liquidato al sanitario ai sensi del precedente art. 9. La parte del predetto trattamento di riversibilità commisurata ai soli anni di servizio non sarà, in nessun caso, inferiore a lire 114.000 annue.

Art. 11.

In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, Stato ed Enti locali, o tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e solo alcuni degli altri Enti predetti, ai fini della determinazione della quota a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari della parte del trattamento di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 e di quello ad esso corrispondente di cui al punto 1) dell'art. 4, alla lettera *a*) dell'art. 5 e all'art. 8 della presente legge, si applicano le norme stabilite dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari concernenti la determinazione della quota dell'assegno calcolato con il sistema dei capitali accumulati.

Art. 12.

Nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito contemplati dal precedente art. 11, quando il pagamento del trattamento stesso è fatto dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, al fine di stabilire la misura della parte del trattamento di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 e le misure ad esso corrispondenti previste dal punto 1) dell'art. 4, dalla lettera *b*) dell'art. 5, dal comma secondo dell'art. 7 e dall'art. 8 della presente legge, si determinano, in base all'intero servizio utile, ivi compreso quello reso allo Stato, i relativi importi complessivi che risulterebbero, rispettivamente, dall'applicazione delle norme di cui ai predetti articoli, riferibilmente alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e agli enti locali, e dalla applicazione delle norme riguardanti l'assegno supplementare istituito con l'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, riferibilmente alle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Gli importi complessivi calcolati per ciascuna Cassa di previdenza ed Ente locale, ai sensi del precedente comma, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate dei rispettivi servizi. La misura della parte del trattamento di quiescenza spettante, di cui al comma precedente, è costituita dalla somma delle singole quote, senza attribuzione di quota a carico dello Stato.

Per la determinazione delle quote di cui al precedente comma, si considerano le durate dei servizi di ciascun Ente espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese. I servizi che sono utili in pensione secondo gli ordinamenti di più Enti, ivi compresi quelli simultanei, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi utili soltanto in base alle norme di ciascuno dei predetti Enti.

Nei predetti casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito, quando il pagamento è fatto dalle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza oppure dallo Stato, agli effetti della determinazione della quota, per la parte del trattamento di cui al precedente primo comma, da porsi a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, si applicano le norme contenute nei precedenti commi secondo e terzo.

Art. 13.

Nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito contemplati dal precedente art. 11, quando il pagamento della pensione è fatto dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, compete al titolare l'intera parte del trattamento di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, o di quelle corrispondenti di cui al comma secondo dell'art. 3 e al punto 2 dell'art. 4.

L'intera parte del trattamento di cui al comma precedente è a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari che ha diritto di rivalsa solo per le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, da determinarsi con l'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 12.

Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, quando il pagamento della pensione è fatto da una delle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, al titolare compete, in luogo della parte del trattamento indicata nello stesso primo comma, l'intero assegno di caroviveri temporaneo previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni.

L'intero assegno di caroviveri temporaneo di cui al comma precedente è a carico della Cassa di previdenza che provvede al pagamento della pensione, la quale ha

diritto di rivalsa solo per le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, da determinarsi nel modo indicato al comma secondo del presente articolo.

Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, quando il pagamento della pensione è fatto dallo Stato, al titolare compete, in luogo della parte del trattamento indicata al primo comma del presente articolo, l'assegno di caroviveri previsto a favore dei pensionati dello Stato, senza diritto da parte dello Stato stesso a rivalsa alcuna verso le Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 14.

Il trattamento di pensione diretta o indiretta di privilegio e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio di cui ai precedenti articoli 9 e 10, compete, nella misura prevista dagli articoli stessi per il servizio complessivo, anche nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito di cui al precedente articolo 11 quando il pagamento della pensione è effettuato dalla Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari. Tale Cassa si rivale soltanto delle eventuali quote a carico degli Enti locali, da determinarsi con la applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 12. La rimanente parte di trattamento è a totale carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, senza diritto di rivalsa verso le altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e verso lo Stato.

Nei casi di pensioni di privilegio di cui al precedente comma, quando il pagamento è effettuato da una delle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e dallo Stato, ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dal rispettivo ordinamento, tenendo conto del complessivo servizio. La rivalsa viene effettuata soltanto per le eventuali quote a carico degli Enti locali che sono da determinarsi con l'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 12, mentre nessuna rivalsa è da effettuarsi tra le Casse di previdenza e lo Stato, restando la rimanente parte di pensione a totale carico della Cassa di previdenza e dello Stato che effettua il pagamento.

Art. 15.

La ritenuta sulle pensioni dirette prevista dal comma primo dell'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, è ridotta all'uno per cento e si applica sul trattamento totale di cui ai precedenti articoli 2 e 9.

Art. 16.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli dal 2 al 15 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge. Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell'art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e le rispettive successive modificazioni, nonchè quelle contenute nel comma quinto dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

Titolo II

Disposizioni generali concernenti modifiche dell'ordinamento

Art. 17.

Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall'art. 6, commi primo e secondo, e dalla lettera *a*) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, è elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennità, assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo.

Per i sanitari iscritti obbligatoriamente alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorietà dell'iscrizione permane anche nel caso che la retribuzione di cui al comma precedente sia inferiore a lire 84.000 annue.

Art. 18.

Per l'iscrizione facoltativa prevista dalla lettera *c*) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nei riguardi dei sanitari dipendenti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il limite di lire 25.000 delle entrate effettive ordinarie delle Istituzioni stesse è elevato a lire 1.500.000.

Per i sanitari di cui al comma precedente, iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorietà della iscrizione permane anche nel caso che le entrate effettive annue non raggiungano le lire 1.500.000.

L'esonero dal versamento del contributo per i posti vacanti o coperti da sanitari non iscritti previsto dall'art. 10 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, si intende applicabile per tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza qualunque sia l'importo delle loro entrate effettive ordinarie.

Art. 19.

I contributi ordinari dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono stabiliti, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nelle seguenti misure annue:

contributo ordinario dell'iscritto, lire 52.000;
contributo ordinario dell'ente, lire 117.000.

Art. 20.

Nei casi di iscrizione facoltativa previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, quando il sanitario è tenuto a corrispondere il contributo complessivo personale e dell'ente, la misura di tale contributo complessivo è stabilita, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 84.000 annue.

Art. 21.

Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente, i servizi utili che saranno prestati simultaneamente presso due o più enti contemplati dagli articoli 1, 6, 7 e 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, non potranno in nessun caso dar luogo a duplicità di iscrizione e a duplicità di trattamento di quiescenza da parte della Cassa predetta. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile al trattamento di quiescenza.

Per i casi contemplati dal precedente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

Art. 22.

Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai depositi volontari previsti dall'art. 18 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.

Art. 23.

I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente possono ottenere, oltre il riscatto dei servizi di cui all'art. 61 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, anche il riscatto, limitatamente a due anni, dei servizi effettivamente prestati in qualità di sanitario assistente volontario presso ospedali di Comuni, di Provincie, di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o presso altri Enti di diritto pubblico.

Oltre il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari, previsto dal comma primo dell'art. 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ai sanitari di cui al comma precedente è anche consentito di riscattare il periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma.

Art. 24.

Il contributo in una sola volta dovuto dal sanitario per ottenere il riscatto dei servizi o periodi di cui agli articoli 61 e 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e al precedente art. 23, si determina con le norme di cui all'allegato n. 1 della presente legge. La trasformazione del contributo unico in annualità da pagarsi a rate mensili di cui all'art. 66 della legge predetta si effettua mediante l'applicazione della tabella *C* allegata alla presente legge.

Quando la domanda di riscatto risulti presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza in data non posteriore a quella di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto e le relative ratizzazioni si calcolano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

TITOLO III

Disposizioni transitorie

Art. 25.

Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazione dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, esclusi quelli contemplati dal successivo art. 29, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, è stabilito, a decorrere dalla data predetta, in tante volte lire 4000 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 160.000 annue. L'assegno supplementare indiretto o di riversibilità è calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all'art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, questa continua a corrispondere, a totale suo carico, l'intero assegno supplementare nella misura risultante dall'applicazione del comma precedente.

Art. 26.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altri enti (Enti locali, Stato), se il pagamento è effettuato dalla Cassa predetta, l'assegno supplementare, nella sua misura stabilita dal precedente art. 25 per le cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, è dovuto in proporzione alle sole quote, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e a carico degli Enti locali, senza attribuzione di quota a carico dello Stato.

Quando il pagamento è, invece, effettuato dallo Stato, al titolare della pensione compete la quota di assegno supplementare a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dovuta in proporzione alla sola quota, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa stessa.

Art. 27.

Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, esclusi quelli contemplati dal successivo art. 29, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e alle successive modificazioni, è stabilito, a decorrere dalla data predetta, nelle stesse misure previste, per la rendita vitalizia costante, dai precedenti articoli 2 lettera *c*), 3 comma secondo, e 4 punto 2). Nella nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante nei riguardi dei titolari di pensioni a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

L'eventuale differenza tra l'ammontare spettante ai titolari di pensioni anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge a titolo di assegno di caroviveri temporaneo e di indennità di caropane, e il nuovo importo dell'assegno di caroviveri temporaneo previsto dal precedente comma, viene conservata quale assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti.

L'assegno personale di cui al comma precedente è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorchè si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote della indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Si applica per l'assegno personale di cui ai due precedenti commi l'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Art. 28.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito contemplati dal precedente art. 11 relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano, ai fini della determinazione dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui al precedente art. 27 e del riparto del relativo onere, le disposizioni contenute nel precedente art. 13 con la variante, però, che le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, di cui al comma secondo dello stesso art. 13, sono da determinarsi in proporzione delle relative quote di pensione originaria.

Art. 29.

A favore del titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilità di pensione diretta di privilegio, relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge compete, a decorrere da tale data, il corrispondente trattamento di privilegio nelle identiche misure previste, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta, dai precedenti articoli 9, 10 e 14. Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell'articolo 9, si ha riguardo alla lesione o infermità esistente alla data di cessazione dal servizio.

Nei casi di cui al comma precedente di pensioni ad onere ripartito, ai fini della determinazione delle quote a carico degli Enti locali, si applicano le relative norme previste dal precedente art. 14. Rimane ferma, però, l'eventuale quota a carico dello Stato nella misura di essa risultante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

Art. 30.

Il complessivo trattamento di pensione diretta relativo ai casi di cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, che, a decorrere dalla data predetta, risulterà dall'applicazione dei precedenti articoli 25 e 27, non sarà in nessun caso superiore a lire 570.000. A tale fine, la eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.

Art. 31.

Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge, i servizi prestati simultaneamente che, in applicazione delle disposizioni previste dai commi primo e terzo dell'articolo 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, abbiano dato luogo a duplicità di iscrizione alla Cassa predetta non potranno in nessun caso dar luogo a duplicità di trattamento di quiescenza. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile per il predetto trattamento.

Nei casi contemplati dal precedente comma, a favore del sanitario viene accreditato, con effetto dalla data di pubblicazione della presente legge, sul proprio conto individuale dei depositi volontari di cui all'art. 18 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, l'importo del capitale accumulato relativo al numero degli anni di servizio simultanei assistiti da duplice iscrizione.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera il valore della tabella *A.S.* allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914, corrispondente all'età del sanitario alla data di pubblicazione della presente legge e al numero degli anni di servizi simultanei assistiti da duplice iscrizione. L'importo da accreditarsi sul conto individuale si ottiene moltiplicando il predetto valore per il corrispondente coefficiente della tabella *B* annessa alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, ed aumentando del 15 per cento il prodotto così ottenuto.

Art. 32.

A favore dei titolari di duplice trattamento di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, i miglioramenti previsti dai precedenti articoli dal 25 al 30 si applicano solo sul trattamento di quiescenza più elevato oppure, nel caso di più trattamenti uguali, su uno solo di essi.

Art. 33.

Nei casi contemplati dal comma quarto dell'art. 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, quando la pensione è ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed ente compreso nel territorio della Venezia Tridentina ed è relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, rimane ferma a carico dell'Ente la quota del trattamento di quiescenza stabilita a suo carico all'atto del conferimento della pensione originaria, mentre i successivi aumenti e miglioramenti del trattamento stesso disposti fino a quelli di cui alla presente legge sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa di previdenza.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 34.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri competenti, udito il parere del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno riunite in testo unico, nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni legislative riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, con facoltà di introdurvi le modificazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie ai fini del coordinamento della legislazione vigente in materia.

Art. 35.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1954, fatta eccezione per gli articoli 17, 18, 21, 23, 24, 31 e 34 che si applicano dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — DE PIETRO
MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

ALLEGATO N. 1

Norme per la determinazione del contributo di riscatto in una sola volta di cui al comma primo dell'art. 24

Si calcola:

a) l'età del sanitario alla data di presentazione della domanda di riscatto;

b) la durata complessiva dei servizi e periodi, posteriori a quelli da riscattare, utili ai fini del trattamento di quiescenza, già computabili a favore dell'iscritto alla data di cui alla lettera *a*);

c) la durata di cui alla lettera *b*) aumentata dei servizi o periodi da riscattare calcolati in anni interi;

d) la differenza tra i valori delle due rendite vitalizie, riportati nella tabella *A*, relative all'età di cui alla lettera *a*) e, rispettivamente, alle due durate di servizio di cui alle lettere *c*) e *b*);

e) il prodotto della differenza di cui alla lettera *d*) per il valore dell'annualità vitalizia riportato nella tabella *B* corrispondente alla età del sanitario di cui alla lettera *a*);

f) il prodotto del premio unitario di cui alla seguente tabella corrispondente alla predetta età del sanitario per il numero degli anni interi di servizi o periodi da riscattare:

Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario
25	8.550	**35**	18.300	**44**	27.850	**53**	39.100	**62**	53.250
26	9.550	**36**	19.300	**45**	29.050	**54**	40.450	**63**	55.650
27	10.500	**37**	20.250	**46**	30.250	**55**	41.800	**64**	58.600
28	11.500	**38**	21.300	**47**	31.450	**56**	43.200	**65**	62.250
29	12.450	**39**	22.350	**48**	32.650	**57**	44.650	**66**	64.000
30	13.[illegible]50	**40**	23.400	**49**	33.900	**58**	46.200	**67**	65.250
31	14.400	**41**	24.450	**50**	35.200	**59**	47.800	**68**	66.150
32	15.400	**42**	25.600	**51**	36.450	**60**	49.450	**69**	66.750
33	16.350	**43**	26.700	**52**	37.750	**61**	51.250	**70**	67.150
34	17.350								

Il contributo di riscatto da versarsi in una sola volta è costituito dall'importo che si ottiene aumentando di quattro noni la somma dei valori di cui alle lettere *e*) ed *f*).

AVVERTENZA. — L'età di cui alla lettera *a*) e la durata di cui alla lettera *b*) si calcolano in anni interi, trascurando le frazioni non superiori a sei mesi e computando per un anno quelle superiori.

TABELLA *A*

Rendite vitalizie di cui alla lettera a) dell'art. 2 calcolate al saggio di interesse del 4,25 per cento con il contributo annuo di lire 8000, risultanti dalle tavole di mutualità dei sanitari (1902-1916) e di eliminazione degli insegnanti pensionati (1895-1914) aggiornate con quella di mortalità della popolazione generale italiana - maschi (1930-1932).

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO																				Periodo utile in anni
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
1	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	700	1
2		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	2
3			1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	3
4				2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	4
5					3.000	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500	5
6						3.700	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200	4.300	6
7							4.500	4.600	4.700	4.700	4.800	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	7
8								5.400	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000	8
9									6.300	6.500	6.600	6.600	6.700	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900	7.000	7.000	9
10										7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000	8.000	8.100	10
11											8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.000	9.100	9.100	9.200	11
12												9.700	9.800	10.000	10.100	10.100	10.200	10.300	10.300	10.400	12
13													11.000	11.100	11.200	11.400	11.400	11.500	11.600	11.600	13
14														12.400	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	14
15															13.800	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400	15
16																15.400	15.600	15.700	15.800	16.000	16
17																	17.100	17.300	17.400	17.600	17
18																		18.900	19.100	19.200	18
19																			20.800	21.000	19
20																				22.900	20

Segue TABELLA *A*

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO																				Periodo utile in anni
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
1	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	800	800	800	800	800	800	800	900	900	900	1
2	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	2
3	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800	3
4	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	4
5	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900	5
6	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900	6.100	6
7	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.600	6.800	6.900	7.100	7.300	7
8	6.100	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600	8
9	7.100	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.900	8.000	8.100	8.300	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	9.500	9.700	10.000	9
10	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.900	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500	10
11	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600	9.800	9.900	10.000	10.200	10.400	10.500	10.700	11.000	11.200	11.400	11.700	12.000	12.300	12.700	13.000	11
12	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800	11.000	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500	13.900	14.300	14.700	12
13	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100	12.300	12.500	12.600	12.800	13.000	13.300	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700	15.100	15.500	16.000	16.400	13
14	13.100	13.200	13.300	13.400	13.500	13.700	13.900	14.000	14.300	14.500	14.700	15.000	15.300	15.600	16.000	16.400	16.800	17.200	17.700	18.300	14
15	14.500	14.600	14.700	14.800	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800	16.000	16.300	16.600	16.900	17.300	17.700	18.100	18.600	19.100	19.600	20.200	15
16	16.100	16.200	16.300	16.400	16.600	16.700	16.900	17.200	17.400	17.700	18.000	18.300	18.700	19.000	19.500	19.900	20.400	21.000	21.600	22.300	16
17	17.700	17.800	18.000	18.100	18.300	18.400	18.600	18.900	19.100	19.400	19.700	20.100	20.500	20.900	21.400	21.900	22.400	23.100	23.800	24.500	17
18	19.400	19.600	19.700	19.900	20.100	20.200	20.400	20.700	21.000	21.300	21.600	22.000	22.400	22.900	23.400	24.000	24.600	25.200	26.000	26.800	18
19	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600	22.900	23.200	23.600	24.000	24.500	25.000	25.500	26.100	26.800	27.600	28.400	29.300	19
20	23.100	23.400	23.600	23.800	24.000	24.200	24.500	24.700	25.000	25.300	25.700	26.200	26.600	27.200	27.800	28.400	29.200	30.000	30.900	31.800	20

Segue TABELLA *A*

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO									
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1	900	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
2	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
3	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.600	3.700	3.900
4	3.900	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
5	5.000	5.200	5.400	5.500	5.700	5.900	6.200	6.400	6.700	7.000
6	6.200	6.400	6.600	6.900	7.100	7.400	7.700	8.000	8.400	8.800
7	7.500	7.800	8.000	8.300	8.600	8.900	9.300	9.700	10.200	10.700
8	8.900	9.200	9.500	9.800	10.200	10.600	11.100	11.600	12.100	12.700
9	10.300	10.600	11.000	11.400	11.900	12.400	12.900	13.500	14.200	14.900
10	11.800	12.200	12.700	13.100	13.700	14.200	14.900	15.600	16.400	17.200
11	13.400	13.900	14.400	14.900	15.600	16.200	17.000	17.800	18.700	19.700
12	15.200	15.700	16.200	16.900	17.600	18.300	19.200	20.200	21.200	22.400
13	17.000	17.600	18.200	18.900	19.700	20.600	21.600	22.700	23.900	25.200
14	18.900	19.500	20.300	21.100	22.000	23.000	24.100	25.400	26.700	28.500
15	20.900	21.600	22.500	23.400	24.400	25.500	26.800	28.200	29.800	31.500
16	23.000	23.900	24.800	25.800	26.900	28.200	29.600	31.200	33.000	34.900
17	25.300	26.200	27.200	28.400	29.600	31.000	32.600	34.400	36.300	38.500
18	27.700	28.700	29.800	31.100	32.500	34.000	35.800	37.800	39.900	42.400
19	30.200	31.300	32.600	33.900	35.500	37.200	39.200	41.300	43.700	46.500
20	32.900	34.100	35.500	37.000	38.700	40.600	42.700	45.100	47.800	50.800

Segue TABELLA *A*

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO									
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
21	25.100	25.400	25.600	25.900	26.200	26.400	26.700	27.000	27.300	27.600
22		27.500	27.800	28.100	28.400	28.700	29.000	29.300	29.700	30.000
23			30.100	30.500	30.800	31.200	31.500	31.800	32.200	32.600
24				32.900	33.300	33.700	34.100	34.500	34.900	35.300
25					36.000	36.400	36.900	37.300	37.800	38.200
26						39.200	39.800	40.200	40.800	41.300
27							42.800	43.400	44.000	44.600
28								46.600	47.300	48.000
29									50.800	51.600
30										55.300

Segue TABELLA *A*

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO																				Periodo utile in anni
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70	
21	28.000	28.400	29.000	29.600	30.200	30.900	31.700	32.600	33.500	34.600	35.800	37.100	38.600	40.200	42.000	44.100	46.500	49.100	52.000	55.400	21
22	30.400	30.900	31.400	32.100	32.800	33.500	34.400	35.300	36.400	37.500	38.800	40.200	41.800	43.600	45.600	47.900	50.400	53.300	56.600	60.200	22
23	33.000	33.500	34.100	34.700	35.500	36.300	37.200	38.200	39.300	40.600	42.000	43.500	45.200	47.200	49.400	51.800	54.700	57.800	61.300	65.300	23
24	35.800	36.300	36.900	37.600	38.400	39.200	40.200	41.300	42.500	43.800	45.300	47.000	48.900	51.000	53.400	56.100	59.100	62.500	66.400	70.700	24
25	38.800	39.300	39.900	40.600	41.500	42.400	43.400	44.600	45.900	47.300	48.900	50.700	52.700	55.000	57.600	60.500	63.800	67.600	71.700	76.500	25
26	41.900	42.500	43.200	43.900	44.800	45.700	46.800	48.000	49.400	51.000	52.700	54.600	56.800	59.300	62.100	65.200	68.800	72.900	77.400	82.500	26
27	45.200	45.900	46.600	47.400	48.300	49.300	50.400	51.800	53.200	54.900	56.700	58.800	61.200	63.800	66.800	70.200	74.100	78.500	83.400	89.000	27
28	48.700	49.400	50.200	51.100	52.100	53.100	54.300	55.700	57.300	59.000	61.000	63.200	65.800	68.600	71.800	75.500	79.700	84.400	89.700	95.800	28
29	52.400	53.200	54.100	55.100	56.100	57.200	58.500	60.000	61.600	63.400	65.500	67.900	70.600	73.700	77.200	81.100	85.600	90.700	96.400	102.900	29
30	56.200	57.200	58.200	59.200	60.400	61.600	62.900	64.500	66.200	68.200	70.400	72.900	75.800	79.100	82.800	87.000	91.900	97.400	103.500	110.500	30
31	60.300	61.300	62.500	63.600	64.900	66.200	67.700	69.300	71.200	73.200	75.600	78.200	81.300	84.800	88.800	93.300	98.500	104.400	111.000	118.600	31
32		65.700	66.900	68.300	69.700	71.100	72.700	74.500	76.500	78.600	81.100	83.900	87.200	90.900	95.200	100.000	105.600	111.900	119.000	127.100	32
33			71.700	73.100	74.700	76.300	78.000	80.000	82.100	84.400	87.000	90.000	93.500	97.400	101.900	107.100	113.000	119.800	127.400	136.200	33
34				78.200	79.900	81.700	83.600	85.800	88.100	90.600	93.400	96.500	100.200	104.400	109.100	114.600	121.000	128.200	136.400	145.700	34
35					85.400	87.400	89.500	91.900	94.400	97.100	100.100	103.500	107.400	111.800	116.800	122.700	129.400	137.100	145.900	155.900	35
36						93.400	95.700	98.300	101.000	104.000	107.200	110.900	115.000	119.700	125.100	131.300	138.500	146.700	156.000	166.600	36
37							102.200	105.000	108.000	111.200	114.800	118.800	123.200	128.200	133.900	140.400	148.100	156.800	166.700	178.100	37
38								112.100	115.400	118.900	122.800	127.100	131.900	137.200	143.300	150.300	158.400	167.600	178.100	190.300	38
39									123.100	126.900	131.200	135.800	141.000	146.800	153.400	160.800	169.400	179.200	190.400	203.200	39
40										135.400	140.000	145.000	150.700	157.000	164.000	172.000	181.200	191.600	203.400	217.100	40
41											149.200	154.700	160.800	167.600	175.300	183.800	193.700	204.800	217.400	231.900	41
42												164.800	171.500	178.900	187.100	196.400	207.000	218.900	232.400	247.800	42
43													182.700	190.700	199.600	209.600	221.000	233.800	248.300	264.700	43
44														203.100	212.700	223.500	235.800	249.600	265.100	282.800	44
45															226.400	238.100	251.400	266.300	283.000	301.900	45
46																253.400	267.800	283.800	301.800	322.200	46
47																	284.900	302.200	321.600	343.500	47
43																		321.500	342.400	365.900	48
49																			364.100	389.500	49
50																				414.200	50

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA B.

Valori delle annualità vitalizie a pagamenti mensili posticipati e complete calcolate in base alla mortalità degli insegnanti pensionati (1895-1914) aggiornata con quella della popolazione generale italiana-maschi (1930-1932)

Saggio d'interesse del 4,25%

Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia
≤ 21	15,93	36	14,18	51	11,61	66	8,20
22	15,85	37	14,04	52	11,41	67	7,94
23	15,75	38	13,88	53	11,21	68	7,68
24	15,66	39	13,73	54	11,00	69	7,42
25	15,56	40	13,57	55	10,79	70	7,17
26	15,46	41	13,41	56	10,58	71	6,93
27	15,35	42	13,25	57	10,36	72	6,68
28	15,24	43	13,08	58	10,14	73	6,44
29	15,12	44	12,91	59	9,91	74	6,19
30	15,00	45	12,73	60	9,68	75	5,94
31	14,87	46	12,56	61	9,45	76	5,69
32	14,74	47	12,38	62	9,21	77	5,45
33	14,61	48	12,19	63	8,96	78	5,20
34	14,47	49	12,00	64	8,71	79	4,95
35	14,33	50	11,81	65	8,46	80	4,70

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA C.

Somma mensile da trattenersi per ogni lira di contributo di riscatto sulle retribuzioni dei sanitari che si siano avvalsi della facoltà di versare il contributo stesso in un periodo di tempo non superiore al doppio degli anni riscattati, in ogni caso non maggiore di anni 15

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dal censimento del 1931 e dalle statistiche mortuarie del triennio 1930-32 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA *C.*

1. Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare ratealmente il contributo di riscatto, si moltiplica il contributo stesso per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

2. In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in una unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti *dodicesimi della differenza* tra esso e il coefficiente relativo al periodo intero in anni immediatamente *superiore per* quanti sono i mesi della frazione di anno.

3. - Per i sanitari cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella *B*, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

Segue TABELLA C

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI															Età dell'iscritto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	21
22	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	22
23	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	23
24	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	24
25	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	25
26	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	26
27	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	27
28	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	28
29	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	29
30	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	30
31	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	31
32	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125	0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	32
33	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125	0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	33
34	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125	0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	34
35	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125	0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	35
36	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125	0,0114	0,0105	0,0098	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	36
37	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	37
38	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	38
39	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126	0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	39
40	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0115	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	40
41	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	41
42	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	42
43	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126	0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0080	43
44	0,0856	0,0438	0,0299	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0127	0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	44
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	45
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0088	0,0084	0,0081	46
47	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	47
48	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0142	0,0128	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	48
49	0,0857	0,0439	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082	49
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082	50

Segue TABELLA C

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI															Età dell'iscritto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
51	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0129	0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083	51
52	0,0857	0,0440	0,0302	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0129	0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0084	52
53	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,0130	0,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084	53
54	0,0859	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,0130	0,0119	0,0110	0,0103	0,0098	0,0093	0,0089	0,0085	54
55	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0192	0,0165	0,0146	0,0131	0,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0094	0,0089	0,0086	55
56	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0132	0,0121	0,0112	0,0105	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087	56
57	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0166	0,0147	0,0133	0,0122	0,0113	0,0106	0,0100	0,0095	0,0092	0,0088	57
58	0,0861	0,0443	0,0305	0,0236	0,0194	0,0167	0,0148	0,0133	0,0122	0,0114	0,0107	0,0101	0,0097	0,0093	0,0089	58
59	0,0861	0,0444	0,0306	0,0236	0,0195	0,0168	0,0149	0,0134	0,0123	0,0115	0,0108	0,0102	0,0098	0,0094	0,0091	59
60	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0135	0,0125	0,0116	0,0109	0,0104	0,0099	0,0096	0,0092	60
61	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0137	0,0126	0,0117	0,0111	0,0105	0,0101	0,0097	0,0094	61
62	0,0864	0,0447	0,0308	0,0239	0,0198	0,0171	0,0152	0,0138	0,0127	0,0119	0,0112	0,0107	0,0103	0,0099	0,0096	62
63	0,0865	0,0448	0,0309	0,0240	0,0199	0,0172	0,0153	0,0139	0,0129	0,0121	0,0114	0,0109	0,0105	0,0101	0,0098	63
64	0,0866	0,0449	0,0311	0,0242	0,0201	0,0174	0,0155	0,0141	0,0131	0,0122	0,0116	0,0111	0,0107	0,0103	0,0101	64
65	0,0867	0,0450	0,0312	0,0243	0,0203	0,0176	0,0157	0,0143	0,0133	0,0125	0,0118	0,0113	0,0109	0,0106	0,0104	65
66	0,0869	0,0452	0,0314	0,0245	0,0204	0,0178	0,0159	0,0145	0,0135	0,0127	0,0121	0,0116	0,0112	0,0109	0,0107	66
67	0,0871	0,0454	0,0315	0,0247	0,0206	0,0180	0,0161	0,0148	0,0138	0,0130	0,0124	0,0119	0,0115	0,0112	0,0110	67
68	0,0873	0,0456	0,0318	0,0249	0,0209	0,0182	0,0164	0,0150	0,0141	0,0133	0,0127	0,0122	0,0119	0,0116	0,0114	68
69	0,0874	0,0458	0,0320	0,0251	0,0211	0,0185	0,0167	0,0154	0,0144	0,0136	0,0131	0,0126	0,0123	0,0120	0,0118	69
70	0,0877	0,0460	0,0322	0,0254	0,0214	0,0188	0,0170	0,0157	0,0147	0,0140	0,0135	0,0131	0,0127	0,0125	0,0123	70
71	0,0880	0,0463	0,0325	0,0257	0,0218	0,0192	0,0174	0,0161	0,0152	0,0145	0,0139	0,0135	0,0132	0,0130	0,0128	71
72	0,0882	0,0466	0,0329	0,0261	0,0221	0,0196	0,0178	0,0165	0,0156	0,0150	0,0144	0,0141	0,0138	0,0136	0,0134	72
73	0,0886	0,0470	0,0332	0,0265	0,0226	0,0200	0,0183	0,0170	0,0161	0,0155	0,0150	0,0146	0,0144	0,0142	0,0140	73
74	0,0889	0,0473	0,0336	0,0269	0,0230	0,0205	0,0188	0,0176	0,0167	0,0151	0,0156	0,0153	0,0150	0,0149	0,0147	74
75	0,0894	0,0478	0,0341	0,0274	0,0235	0,0210	0,0193	0,0182	0,0173	0,0167	0,0163	0,0160	0,0157	0,0156	0,0155	75

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1954.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Bergeggi, Mioglia, Noli, Pontinvrea e Spotorno, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Savona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Bergeggi, Mioglia, Noli, Pontinvrea e Spotorno, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Savona;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1954 per i comuni di Bergeggi, Mioglia, Noli, Pontinvrea e Spotorno, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Savona.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1954
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 42. — LESEN

(3287)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1954.

Autorizzazione alla Società per azioni « L'Assicuratrice dell'Oltrepò », con sede a Milano, ad esercitare le assicurazioni nei rami furti, incendio, infortuni, automobili, responsabilità civile, trasporti e la riassicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni « L'Assicuratrice dell'Oltrepò », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami furti, incendi, infortuni, automobili, responsabilità civile, trasporti e la riassicurazione;

Considerato che la Società richiedente ha un capitale di lire 100 milioni, versato lire 51 milioni ed ha costituito la cauzione minima fissa di lire 30 milioni, nonchè il fondo iniziale computabile nella cauzione ragguagliata a quota parte dei premi annui;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « L'Assicuratrice dell'Oltrepò », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami furti, incendi, infortuni, automobili, responsabilità civile, trasporti e la riassicurazione.

Roma, addì 13 maggio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(3315)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1954.

Inclusione del cinghiale fra gli animali nocivi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Pisa, tendente ad ottenere l'inclusione del cinghiale tra gli animali nocivi, limitatamente ai fondi dell'estensione di ettari 5000 circa, costituenti la tenuta di Tombolo, al fine di poterne effettuare l'uccisione e la cattura, da parte degli agenti di vigilanza, ai sensi dell'art. 25 del succitato testo unico, per eliminare i danni che tale animale arreca alle colture agrarie;

Visto il parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55, limitatamente ai terreni della estensione di ettari 5000 circa, costituenti la tenuta di Tombolo (Pisa), delimitati dai confini sotto indicati, il cinghiale viene annoverato fra gli animali nocivi, ai sensi dell'art. 4 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Confini:

strada statale Aurelia; fosso del Calambrone; mare Tirreno (Calambrone-Marina di Pisa); via di Marina fino all'incrocio con la strada statale Aurelia.

L'uccisione e la cattura del cinghiale, in detta zona, sono consentite solo agli agenti di vigilanza, ai sensi dell'art. 25 del precitato testo unico.

Il Comitato provinciale della caccia di Pisa provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1954

p. *Il Ministro*: VETRONE

(3327)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali 5 luglio 1954:

è revocato il decreto Ministeriale 7 maggio 1954, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Marazzita Fortunato nel comune di Venezia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Palmi;

è revocato il decreto Ministeriale 22 maggio 1954, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Maulucci Gaetano nel comune di Deliceto, distretto notarile di Foggia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Accadia, stesso distretto.

(3333)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Maria Rossi di Antonio, nata a Codevilla (Pavia) il 29 settembre 1906, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica e farmacia rilasciatole dalla Università di Pavia in data 21 gennaio 1930, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuto nell'anno accademico 1928-29.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(3320)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 87 — Data: 9 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Salerno Giulio fu Ruggiero — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 501 — Data: 20 ottobre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Luca Giuseppe fu Davide — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 1365.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18/11295/96 — Data: 13 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Gilio Faustino fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 323 — Data: 9 settembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Giglio Clemente di Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 5 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Cassa scolastica Istituto magistrale « Vittoria Colonna » di Arezzo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12/1523 — Data: 7 ottobre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Pedicini Roberto fu Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 1° marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Chieruzzi Goffredo di Augusto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2777 — Data: 28 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Romani Raffaele di Natale — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 giugno 1954

(3023) *Il direttore generale*: SALIMEI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 luglio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A	Lit.	624,87
1 dollaro canadese	»	639,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit.	1749,65

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90.46	»	corona danese
Egitto	»	1794.55	»	lira egiziana
Francia	»	1.785	»	franco francese
Germania	»	148.77	»	marco occid
~~Norvegia (c/nuovo) . . . .~~	~~»~~	~~87.48~~	~~»~~	~~corona norvegese~~
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A) . . .	»	142.90	»	franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Savignano (Avellino), dell'estensione di ettari 1400 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: torrente Cervaro;

ovest: strada comunale del mulino; strada comunale Cupa dei Greci e strada provinciale Savignano-Accadia-Monteleone;

sud: vallone Porcile;

est: canale Lavella dei Panni fino all'incrocio con il torrente Cervaro.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Morra de Sanctis (Avellino), dell'estensione di ettari 450 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada vicinale Cupa 1ª e strada vicinale Varnicola 2ª;

est: torrente Isco;

sud: fiume Ofanto;

ovest: torrente Sant'Angelo fino all'incrocio con la strada vicinale Cupa 1ª.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di San Sossio Baronia (Avellino), dell'estensione di ettari 400 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord ed *est*: torrente Fiumarelli;

ovest: vallone Friddi;

sud: vallone Friddi; confine intercomunale con Trevico; torrente Fiumarelli.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Tufo e Santa Paolina (Avellino), dell'estensione di ettari 320 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

est: vallone Marotta;

nord: strada comunale Cerro; strada provinciale Santa Paolina e strada comunale Santa Lucia;

ovest: strada provinciale Tufo-Altavilla-Benevento;

sud: strada comunale Veturine e confine intercomunale con Prata di Principato Ultra fino all'incrocio con il vallone Marotta.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Avella (Avellino), dell'estensione di ettari 400 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: confine intercomunale con Avella e San Martino Valle Caudina e confine interprovinciale con Benevento;

est: vallone acqua del Monaco;

sud: strada comunale Rustineta;

ovest: vallone Sant'Egino fino all'incrocio con il confine intercomunale con Cervinara.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Andretta (Avellino), dell'estensione di ettari 430 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

est: strada nazionale Contursi-Barletta; strada comunale Selice;

nord: strada vicinale Codacchio; strada comunale Molino-Torricella;

ovest: torrente Sarda;

sud: strada comunale Teoresi; strada comunale Piano; confine intercomunale Andretta-Conza della Campania fino all'incrocio della strada nazionale.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Chiusano San Domenico e Salza Irpina (Avellino), della estensione di ettari 1000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord vallone dell'Angelo; strada comunale Chiusano-Volturara; strada vicinale Arco dei Rienzi e strada comunale Fontanelle Portoni;

est: strada vicinale Piano Sant'Agata; strada comunale vallone delle Tane e confine intercomunale con Castelvetere;

sud: strada nazionale Due Principati;

ovest: strada nazionale Due Principati fino all'incrocio con il vallone dell'Angelo.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Gesualdo (Avellino), dell'estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

est: strada provinciale Gesualdo-Villamaina;

nord-ovest: strada comunale Cupa del Paradiso; strada comunale Piano; strada comunale Fontana; strada comunale Calderara; fiume Fredane;

sud: vallone Cesine; confine intercomunale con Villamaina fino all'incrocio con la strada provinciale suddetta.

(3329)

Revoca del divieto di caccia al cinghiale nella tenuta di Tombolo (Pisa)

Il divieto di caccia al cinghiale, disposto con il decreto Ministeriale 10 gennaio 1951, nella tenuta di Tombolo (Pisa), dell'estensione di ettari 5000 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

(3331)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

N. 5441 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 2 maggio 1935, n. 660/R. Gab., con cui al sig. Abram Daniele fu Daniele, nato a Laives il 16 agosto 1878, ora defunto, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Abrami;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 21 aprile 1954 dal sig. Abrami Ermanno, nato a Laives il 3 gennaio 1907, figlio del predetto, in atto residente a Laives;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab. del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 2 maggio 1935, n. 666/R. Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Abrami Ermanno, della di lui moglie Steininger Margherita e dei figli Ermanno, Helma e Angela Elfride viene ripristinato nella forma tedesca di Abram.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 6 maggio 1954

Il Vice Commissario del Governo
BENUSSI

(3031)

N. 5443 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 3 maggio 1937, n. 3069 R/Gab., con cui al sig. Perathoner Giovanni, nato a Selva il 28 febbraio 1906 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Paratoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 24 marzo 1954 dal predetto sig. Paratoni Giovanni, in atto residente a Selva;

Ritenuto che la ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab. del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 3 maggio 1937, n. 3069 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del signor Paratoni Giovanni, della di lui moglie Lindi Crescenzia e dei figli Giuseppe, Carolina, Enrico, Emilio, Othmar, Alma e Paolo, viene ripristinato nella forma tedesca di Perathoner.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 24 maggio 1954

Il Vice Commissario del Governo
BENUSSI

(3034)

N. 5174/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 16 agosto 1937, n. 546/R. Gab., con cui al sig. Weithaler Luigi, nato a Naturno il 10 giugno 1898, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vallarga;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 2 aprile 1954 dal predetto sig. Vallarga Luigi e dal di lui figlio maggiorenne Luigi, in atto residenti a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab. del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 16 agosto 1937, n. 546 R. Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Vallarga Luigi, della moglie Peroutka Giuseppina e dei figli Stefania, Rosa, Paola, Ermanno, Wolfango e Luigi viene ripristinato nella forma tedesca di Weithaler.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 giugno 1954

Il Vice Commissario del Governo
BENUSSI

(3284)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale di merito del concorso a quattro posti di allievo tecnico (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e le successive modificazioni apportate coi regi decreti 21 marzo 1930, n. 219; 22 ottobre 1936, n. 1924; 1° marzo 1938, n. 185; 11 aprile 1940, n. 278 e col decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con legge 10 agosto 1950, n. 668;

Visto il decreto Ministeriale n. 00/35030/2642 del 20 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1953, registro n. 9 Monopoli, foglio n. 261, col quale venne indetto un concorso per esami a quattro posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dei Monopoli di Stato, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;

Visto il decreto Ministeriale n. 00/22431/64 del 19 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 349, col quale venne nominata la Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso di cui sopra;

Visto il risultato degli esami, come dai verbali della Commissione esaminatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi » indetto col decreto Ministeriale n. 00/35030/2642 del 20 ottobre 1953, citato nelle premesse:

COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Votazione prova orale	Votazione prova facoltativa lingue straniere	Totale
1. Papa Pietro	7,75	8 —	0,33	16,08
2. Caroselli Mario	7,50	8,25	—	15,75
3. Draghicchio Francesco, profugo	9 —	6,50	—	15,50
4. Genovese Angelo	7 —	7,50	0,23	14,73
5. Galperti Danilo	7,75	6 —	0,33	14,08
6. Bolognese Adimiro, ex combattente	7 —	6,50	0,49	13,99
7. Bendicente Giuseppe	7,75	6 —	—	13,75
8. Perrella Antonio, ex combattente	7 —	6,50	0,23	13,73
9. Malorgio Nicola, ex combattente	7 —	6,50	—	13,50
10. Scamoni Giuliano	7 —	6,50	—	13,50
11. Venturi Vago Federico	7 —	6 —	0,30	13,30
12. Valentini Innocenzo	7 —	6 —	—	13 —

Art. 2.

In relazione alla graduatoria che precede e tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni vigenti in favore di alcune categorie di candidati, che abbiano conseguito

l'idoneità, nonchè dei titoli che danno diritto alla precedenza in caso di parità di merito, i seguenti candidati, vengono, nell'ordine, dichiarati vincitori del concorso:

1. Papa Pietro punti 16,08
2. Caroselli Mario » 15,75
3. Draghicchio Francesco, profugo » 15,50
4. Bolognese Adimiro, ex combattente » 13,99

Art. 3.

I seguenti altri candidati vengono, nell'ordine, dichiarati idonei

1. Genovese Angelo punti 14,73
2. Galperti Danilo » 14,08
3. Bendicente Giuseppe » 13,75
4. Perrella Antonio » 13,73
5. Malorgio Nicola » 13,50
6. Scamoni Giuliano » 13,50
7. Venturi Vago Federico » 13,30
8. Valentini Innocenzo » 13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1954
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 264. — TAFURI

(3336)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere in prova otto candidati riusciti idonei, oltre i vincitori, nel concorso a ottanta posti di segretario (ramo tecnico).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1954, n. 3313, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1954 al registro n. 47, foglio n. 153, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a ottanta posti di segretario in prova, bandito con decreto Ministeriale 6 maggio 1953, n. 4555 e autorizzata l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a nominare in prova i vincitori del concorso suddetto;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, concernente la facoltà di nominare, entro il limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso, i candidati risultati idonei nella relativa graduatoria;

Vista la nota n. 78532/12106 in data 12 maggio 1954, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a far luogo all'assunzione di otto idonei, oltre i vincitori, in applicazione del succitato regio decreto-legge 1785/1938;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) numero P.A.G. 41.1.24.202/100404 in data 22 maggio 1954;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, assumendo in prova otto candidati risultati idonei, oltre i vincitori, nel concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1954
Registro n. 49 Ufficio risc. ferrovie, foglio n. 56. — LA MICELA

(3337)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Graduatoria dei candidati idonei nel concorso per titoli ed esami a nove posti di vice ispettore tecnico (grado 10°, gruppo A, quadro C) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1953, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1953, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a nove posti di vice ispettore tecnico (grado 10° del quadro *C* del ruolo di gruppo *A*) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1953, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1953, pubblicato nel supplemento al n. 36, parte seconda, del bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 21 dicembre 1953, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi al suddetto concorso;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, relativo al nuovo ordinamento del personale dell'Azienda stessa;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso per titoli ed esami a nove posti di vice ispettore tecnico (grado 10°, gruppo *A*, quadro *C*) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto Ministeriale 6 dicembre 1952.

COGNOME NOME E PATERNITÀ	Punteggio conseguito			Totale
	Media prove scritte	Prova orale	Titoli	
1. Gratta Glauco di Gregorio	10 —	9,50	0,25	19,75
2. Bussini V Emanuele di Vittorio, ex combattente	8,50	9 —	2 —	19,50
3. Santi Giovanni di Luigi	10 —	9 —	0,50	19,50
4. Parisi Guido di Carlo, candidato interno ai sensi art. 1 del bando e reduce civile dalla deportazione	7,33	8,50	1 —	16,83
5. Vighi Augusto di Ernesto, ex combattente	8 —	8,50	0,25	16,75
6. Acerbo Benito di Alfano	7,33	8,50	0,25	16,08
7. Nardacci Carlo di Carlo, reduce prigionia	7,833	6,50	0,25	14,583
8. Fontana Giuseppe di Toribio, ex combattente	7,50	7 —	—	14,50
9. Alessandria Giovanni di Giuseppe	7,66	6,50	—	14,16
10. Gessoni Francescaurelio di Ernesto	7 —	6 —	1 —	14 —
11. Salvi Ugo di Alessio	7 —	6 —	—	13 —

Art. 2.

Tenuto conto della graduatoria di cui all'articolo precedente e dell'art. 1 del bando di concorso, il quale fa obbligo di conferire agli altri candidati idonei i posti non coperti

dagli interni, e di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti, sono dichiarati vincitori, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Gratta Glauco di Gregorio;
2. Bussini V. Emanuele di Vittorio, ex combattente;
3. Santi Giovanni di Luigi;
4. Parisi Guido di Carlo, candidato interno ai sensi art. 1 del bando e reduce civile dalla deportazione;
5. Vighi Augusto di Ernesto, ex combattente;
6. Acerbo Benito di Alfano;
7. Nardacci Carlo di Carlo, reduce dalla prigionia;
8. Fontana Giuseppe di Toribio, ex combattente;
9. Alessandria Giovanni di Giuseppe.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei i seguenti:

1. Gessoni Francescaurelio di Ernesto;
2. Salvi Ugo di Alessio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 10 maggio 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1954
Registro n. 18 Ufficio riscontro poste, foglio n. 264. — FAGGIANI

(3325)

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1953, n. 3966, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1952;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto, a conclusione delle operazioni alla medesima affidate;

Ritenuta la legittimità di tali operazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Pareschi Giuseppina . . . punti 64,611 su 100
2. Bertolasi Egle . . . » 63,379 »
3. Penna Rosa . . . » 63,302 »
4. De Battisti Maria . . . » 62,134 »
5. Simoni Piera . . . » 61,843 »
6. Travaini Fedora . . . » 61,090 »
7. Fattori Bianca . . . » 60,356 »
8. Busoli Renata . . . » 59,977 »
9. Lamber Maddalena . . . » 59,436 »
10. Tanadini Angiolina . . . » 59,343 »
11. Molinari Pierina . . . » 58,994 »
12. Borghi Anna . . . » 58,945 »
13. Brazzi Wilma . . . » 58,434 »
14. Fraccaroli Elena . . . » 58,336 »
15. Ruggeri Lina . . . » 58,304 »
16. Cavazzoni Adele . . . » 58,066 »
17. Bettini Alda . . . » 57,381 »
18. Tomaselli Erminia . . . » 57,007 »
19. Casali Bruna . . . » 56,470 »
20. Ghizzoni Francesca . . . » 56,103 »
21. Zanazzi Erminia . . . » 55,897 »
22. Raschi Celeste . . . » 55,808 »
23. Menotti Pasquina . . . » 55,720 »
24. Merlotti Rosa . . . » 55,460 »
25. Buttarelli Francesca . . . » 55,215 »
26. Testoni Lina . . . » 54,135 »
27. Baraldi Maria . . . » 53,915 »
28. Borsatti Gina . . . punti 52,742 su 100
29. Fila Maria . . . » 51,765 »
30. Volpi Ottavia . . . » 51,425 »
31. Andreani Silvana . . . » 51,422 »
32. Maddi Erminia . . . » 51,396 »
33. Marocchi Itala . . . » 51,215 »
34. Masotti Nella . . . » 50,907 »
35. Grossi Piera . . . » 50,777 »
36. Cavazzoni Agostina . . . » 50,276 »
37. Melegari Albina . . . » 50,033 »
38. Sarzi Sartori Fernanda . . . » 49,600 »
39. Terzi Giuseppina . . . » 49,523 »
40. Orlandelli Silene . . . » 49,422 »
41. Sponda Lucia . . . » 49,092 »
42. Bellone Domenica . . . » 49,070 »
43. Mondini Rosmonda . . . » 48,365 »
44. Carmeli Neva . . . » 48,321 »
45. Bassi Andreasi Clara . . . » 48,284 »
46. Cavalli Carolina . . . » 48,050 »
47. Fusari Rina . . . » 47,847 »
48. Veronesi Iris . . . » 47,247 »
49. Mozzi Ernestina . . . » 47,026 »
50. Bonazzi Anna . . . » 46,821 »
51. Ancellotti Rosa . . . » 46,257 »
52. Gandellini Gina . . . » 46,242 »
53. Comini Carmen . . . » 45,862 »
54. Rossi Clotilde . . . » 44,962 »
55. Pagnini Maria Luigia . . . » 44,713 »
56. Trentini Franca . . . » 44,105 »
57. Vagni Luigia Rita . . . » 43,984 »
58. Carra Anna . . . » 43,961 »
59. Milani Rosa . . . » 43,594 »
60. Basaglia Bruna . . . » 43,195 »
61. Rosa Dirce . . . » 43,155 »
62. Simighini Bruna . . . » 43,124 »
63. Braguti Franca . . . » 43,016 »
64. Malossi Carla . . . » 42,306 »
65. Furini Laura . . . » 42,195 »
66. Bimbatti Angiolina . . . » 41,452 »
67. Bassanello Gabriella . . . » 40,250 »
68. Veronesi Clara . . . » 40,163 »
69. Valbusa Giuseppina . . . » 39,622 »
70. Mortoni Palma . . . » 38,621 »
71. Fanti Rina . . . » 37,908 »
72. Canellini Giuseppina . . . » 37,709 »
73. Magnani Francesca . . . » 36,908 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Mantova, addì 16 giugno 1954

Il prefetto: JANNONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;

Viste le preferenze espresse, in domanda, in ordine alla sede, da parte delle concorrenti riuscite vincitrici di condotta;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Pareschi Giuseppina: Ostiglia, 3ª condotta;
2) Bertolasi Egle: Moglia;
3) Penna Rosa: Viadana, San Matteo;
4) De Battisti Maria: Desolo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 16 giugno 1954

Il prefetto: JANNONI

(3349)

PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 36671 Div. III/M. in data 8 marzo 1953, con il quale veniva bandito un concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova alla data del 28 febbraio 1953;

Vista la relazione in data 21 giugno 1954 della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei medici concorrenti risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse:

1. Ferrante dott. Giovanni, invalido di guerra punti 49,177 su 100
2. Casotto dott. Michelangelo » 47,496 »
3. Franchin dott. Antonio » 47,095 »
4. Piacentini dott. Carlo » 46,917 »
5. De Megni dott. Nello » 46,819 »
6. Trovò dott. Attilio » 46,661 »
7. Cellin dott. Gioacchino » 46,346 »
8. Munari dott. Lionello, invalido di guerra » 45,729 »
9. De Ambrogio dott. Ugo » 45,636 »
10. Ferro dott. Libero » 45,600 »
11. Bellon dott. Antonio » 45,590 »
12. Andretta dott. Giuseppe » 45,333 »
13. Cavagnis dott. Vittorio » 45,230 »
14. Reymond dott. Renzo » 44,966 »
15. Chiartelli dott. Antonio » 44,859 »
16. Quattrocchi dott. Salvo » 44,785 »
17. Fraccaro dott. Giovanni » 44,784 »
18. Poggi dott. Carlo » 44,771 »
19. Bonollo dott. Arsenio » 44,560 »
20. Giobba dott. Salvatore » 44,366 »
21. Arcadi dott. Giuseppe » 43,978 »
22. Villani dott. Vittorio » 43,934 »
23. Benati dott. Lino » 43,838 »
24. Medici dott. Giovanni » 43,820 »
25. Mesirca dott. Giuseppe » 43,722 »
26. Bertoli dott. Tarcisio » 43.663 »
27. Negrello dott. Antonio » 43,662 »
28. Todeschini dott. Giovanni » 43,524 »
29. Fantuzzi dott. Eros » 43,514 »
30. Perolo dott. Fernando » 43,498 »
31. Munari dott. Emanuele » 43,478 »
32. Dal Pozzo dott. Odorico » 43,452 »
33. Bernardini dott. Giandomenico » 43,372 »
34. Carmignoto dott. Antonio » 43,229 »
35. Rosso dott. Ermenegildo » 43,140 »
36. Vedove dott. Giannalvise » 43,034 »
37. Chiaratti dott. Tonino » 43,000 »
38. Cacudi dott. Alberto » 42.918 »
39. Naldi dott. Bruno » 42,861 »
40. Guidarelli dott. Aldo » 42,855 »
41. Odoni dott. Dario » 42,795 »
42. Lovo dott. Mario » 42,789 »
43. Guideri dott. Guido » 42,787 »
44. Zanovello dott. Grado » 42,775 »
45. Coccolo dott. Gianfranco » 42,766 »
46. Milan dott. Adriano » 42,681 »
47. Loiacono dott. Pasquale » 42,668 »
48. Rampazzo dott. Giuseppe » 42,578 »
49. Fraccaro dott. Antonio » 42,488 »
50. Gianesini dott. Dino » 42,477 »
51. Biasio dott. Lorenzo » 42,436 »
52. Rossi dott. Fausto » 42,435 »
53. Mari dott. Guido » 42,399 »
54. Testi dott. Roberto » 42.301 »
55. Regis dott. Veremondo » 42,289 »
56. Bordignon dott. Angelo » 42,219 »
57. D'Alauro dott. Raimondo » 42,168 »
58. Baldan dott. Severino » 42,120 »
59. Mantovanelli dott. Mario » 42,000 »
60. Bagnaschi dott. Franco » 41,959 »
61. Pacchin dott. Carlo » 41,918 »
62. Bovolin dott. Amos » 41,907 »
63. Calzavara dott. Giovanni punti 41,899 su 100
64. Stefani dott. Giovanni » 41,845 »
65. De Poli dott. Bruno » 41,781 »
66. Duzzi dott. Giovanni » 41,772 »
67. Bergamasco dott. Giovanni » 41,723 »
68. Gardellini dott. Vittorio » 41,710 »
69. Verri dott. Remigio » 41,642 »
70. Frigo dott. Guerrino » 41,592 »
71. Prosdocimi dott. Francesco » 41,558 »
72. Mambrini dott. Mariano » 41,500 »
73. Zappalà dott. Ennio » 41,443 »
74. Silvestri dott. Tullio » 41,435 »
75. Luppi dott. Ugo » 41,312 »
76. Gentile dott. Vincenzo » 41,295 »
77. Pellegrini dott. Lodovico » 41,206 »
78. Ottobrelli dott. Giuseppe » 41,175 »
79. Schiesari dott. Vincenzo » 41,093 »
80. Crema dott. Renato » 41,040 »
81. Manfè dott. Manlio » 41,025 »
82. Dalla Pozza dott. Mariano » 41,007 »
83. Dalla Baratta dott. Lorenzo » 41,000 »
84. Deluca dott. Luigi » 40,995 »
85. Rossetto dott. Antonio » 40,927 »
86. De Vito Francesco dott. Ignazio » 40,873 »
87. Galletti dott. Carlo » 40,870 »
88. De Poli dott. Mario » 40,759 »
89. Soldà dott. Alessandro » 40,665 »
90. Lenzini dott. Arnaldo » 40,568 »
91. Anselmi dott. Sebastiano » 40,503 »
92. Bartelloni dott. Ivo » 40,500 »
93. Mancini dott. Donatello » 40,449 »
94. Bonazzoli dott. Remo » 40,300 »
95. Occhipinti dott. Emilio » 40,250 »
96. Righetto dott. Luigi » 40,265 »
97. Marzemin dott. Luigi » 40,243 »
98. Marcolin dott. Dino » 40,224 »
99. Fassina dott. Pietro » 40,214 »
100. Cremonese dott. Agostino » 40,204 »
101. Giordano dott. Michele » 40,090 »
102. Gesuato dott. Martino » 40,001 »
103. Franciosini dott. Giorgio » 40,000 »
104. Soliman dott. Ilvo » 39,995 »
105. Angilello dott. Cataldo » 39,875 »
106. Calì dott. Antonio » 39,825 »
107. Marcassa dott. Sebastiano » 39,699 »
108. Conconi dott. Luigi » 39,645 »
109. Carbone dott. Antonio » 39,522 »
110. Dazzi dott. Angelo » 39,500 »
111. Pellettieri dott. Luigi, invalido di guerra » 39,484 »
112. Garbini dott. Ferdinando » 39,462 »
113. D'Andrea dott. Luigi » 39,460 »
114. Schenardi dott. Eugenio » 39,433 »
115. Rigo dott. Bruno » 39,309 »
116. Inturrisi dott. Francesco » 39,168 »
117. Spanò dott. Donato » 39.140 »
118. Zavarise dott. Giorgio » 39,055 »
119. Tradii dott. Desiderio » 39,034 »
120. Tollardo dott. Donato » 39,030 »
121. Franceschini dott. Giorgio » 39,010 »
122. Moretti dott. Diego » 38,949 »
123. Sartori dott. Antonio » 38,678 »
124. Pedrini dott. Paolo » 38,653 »
125. Cortella dott. Guidantonio » 38,500 »
126. Arrigoni dott. Arrigo » 38,049 »
127. Sannito dott. Lorenzo » 37,943 »
128. Sernaglia dott. Giancarlo » 37,940 »
129. Puglisi dott. Alfredo » 37,878 »
130. Poletti dott. Giorgio » 37,792 »
131. Palladino dott. Umberto » 37,773 »
132. Pallini dott. Giuseppe » 37,716 »
133. Prati dott. Livio » 37,610 »
134. Piva dott. Lino » 37,609 »
135. Berto dott. Oreste » 37,507 »
136. Guarnieri dott. Isabella » 36,837 »
137. Borsetto dott. Ottorino » 36,772 »
138. Simonato dott. Silvio » 36,738 »
139. Tonin dott. Girolamo » 36,728 »
140. Zambolin dott. Pietro » 36,660 »
141. Salvioli Mariani dott. Massimo » 36,651 »
142. Lanzoni dott. Corinto » 36,633 »
143. Paolini dott. Sergio » 36,627 »

114. Leonetti dott. Riccardo	punti	36,549	su 100
145. Barbaglio dott. Dalmato	»	36,521	»
146. Corradini dott. Luigi	»	36,434	»
147. Passuello dott. Antonio	»	36,061	»
148. Mollo dott. Antonio	»	35,727	»
149. Parenti dott. Antonio	»	35,707	»
150. Bonuzzi dott. Alessandro	»	35,366	»
151. Di Blasio dott. Ugo	»	35,272	»

Padova, addì 28 giugno 1954

Il prefetto: CELONA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 36671 in data 2 marzo 1953, con il quale veniva bandito un concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova alla data del 28 febbraio 1953;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria dei concorrenti approvata con odierno decreto prefettizio pari numero;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa al collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra;

Ritenuto che fanno parte della graduatoria suindicata gli invalidi di guerra, Ferrante dott. Giovanni, Munari dott. Lionello e Pellettieri dott. Luigi aventi diritto al beneficio di cui alla anzidetta legge n. 375;

Considerato che la citata legge trova applicazione per i seguenti Comuni: Anguillara (2° reparto), Montagnana (2° reparto), Padova (12° reparto), Piove di Sacco (3° reparto), San Urbano (1° reparto), Teolo (2° reparto), che non hanno in servizio fra i medici di ruolo la prescritta percentuale di invalidi di guerra;

Tenute presenti le preferenze di sedi indicate da ciascun concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici vengono dichiarati vincitori del concorso di cui nelle premesse e designati alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolari della condotta rispettivamente indicata a fianco di ciascun nominativo;

1) Ferrante dott. Giovanni, invalido di guerra, con recapito a Borgoricco (Padova), vincitore della condotta di Padova, 12° reparto;

2) Casotto dott. Michelangelo, con recapito a Padova, via Sorio n. 2, vincitore della condotta di Noventa Padovana;

3) Franchin dott. Antonio, con recapito a Padova, via dei Pioppi n. 14/*A*, vincitore della condotta di Bagnoli di Sopra;

4) Piacentini dott. Carlo, con recapito a Cartura (Padova), vincitore della condotta di Albignasego;

5) Trovò Attilio, con recapito a Conselve, vincitore della condotta di Conselve;

6) Munari dott. Lionello, invalido di guerra, con recapito a Quero (Belluno), vincitore della condotta di Montagnana, 2° reparto;

7) De Ambrogio dott. Ugo, con recapito a Cervarese Santa Croce (Padova), vincitore della condotta di Cervarese Santa Croce,

8) Ferro dott. Libero, con recapito a Loreggia (Padova), vincitore della condotta di Monselice, 1° reparto;

9) Bellon dott. Antonio, con recapito a Padova, via Sorio n. 45, vincitore della condotta di Villa del Conte;

10) Andretta dott. Giuseppe, con recapito a Padova, via Gregorio Barbarigo n. 32, vincitore della condotta di Arre;

11) Cavagnis dott. Vittorio, con recapito a San Pietro in Viminario (Padova), vincitore della condotta di Pozzonovo;

12) Reymond dott. Renzo, con recapito a Padova, via Tartini n. 7/*c*, vincitore della condotta di Veggiano;

13) Chiartelli dott. Antonio, con recapito a Pontremoli (Massa Carrara) via Cavour n. 29, vincitore della condotta di Santa Margherita d'Adige;

14) Quattrocchi dott. Salvo, con recapito a Guarda Veneta (Rovigo), via Roma n. 13, vincitore della condotta di San Pietro in Gù;

15) Fraccaro dott. Giovanni, con recapito a Sant'Elena (Padova), vincitore della condotta di Sant'Elena;

16) Poggi dott. Carlo, con recapito a Padova, via Vescovado n. 20-*a*, vincitore della condotta di Villa Estense;

17) Bonollo dott. Arsenio, con recapito a Cinto Euganeo (Padova), vincitore della condotta di Anguillara, 2° reparto;

18) Giobba dott. Salvatore, con recapito a Montagnana, via Ospedale n. 3, vincitore della condotta di Sant'Urbano, 1° reparto;

19) Arcadi dott. Giuseppe, con recapito a Stignano (Reggio Calabria), vincitore della condotta di Piove di Sacco, 3° reparto;

20) Villani dott. Vittorio, con recapito a Padova, viale Felice Cavallotti n. 41, vincitore della condotta di Massanzago;

21) Benati dott. Lino, con recapito a Conselve (Padova), vincitore della condotta di Carceri;

22) Mesirca dott. Giuseppe, con recapito a Galliera Veneta (Padova), vincitore della condotta di Masi;

23) Bertoli dott. Tarcisio, con recapito a Campo San Martino (Padova), vincitore della condotta di Granze;

24) Negrello dott. Antonio, con recapito a Este (Padova), via Vigo di Torre n. 31, vincitore della condotta di Ponso;

25) Todeschini dott. Giovanni, con recapito a Cremeno (Como), villa Marzotto, vincitore della condotta di Vighizzolo d'Este;

26) Pellettieri dott. Luigi, invalido di guerra, con recapito a Napoli, via Pietro Colletta n. 72, vincitore della condotta di Teolo, 2° reparto.

Padova, addì 28 giugno 1954

Il prefetto: CELONA

(3365)

PREFETTURA DI MACERATA

Revoca del decreto prefettizio 26 marzo 1954, riguardante la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 9966 del 26 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 in data 13 aprile 1954, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1952, indetto con decreto prefettizio n. 28230 del 1° febbraio 1953;

Ritenuto che nel verbale n. 31 della Commissione giudicatrice del predetto concorso, relativo alla formazione della graduatoria dei novantuno idonei sulla base delle votazioni assegnate a ciascuno nella valutazione dei titoli e nelle prove pratiche, è dichiarato che non si erano presentati alle prove di esame settantasette candidati, benchè regolarmente invitati, senza giustificato motivo e che, pertanto, i medesimi dovevano essere considerati rinunciatari al concorso;

Che, invece, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, è risultato che al concorrente dott. Stipa Emidio, per involontaria omissione o per disguido di atti, non pervenne a suo tempo l'invito a sostenere le prove d'esame;

Considerato, pertanto, che la Commissione giudicatrice è incorsa in un errore di fatto allorquando ritenne anche il dottor Stipa rinunciatario al concorso, e che tale errore costituisce vizio di legittimità, sia della graduatoria formata dalla Commissione, sia del decreto prefettizio di approvazione della graduatoria stessa;

Che la pubblica Amministrazione ha facoltà di revocare i propri atti che riconosca illegittimi, facoltà il cui esercizio diviene doveroso quando, come nel caso in esame, sono evidenti le conseguenze dannose che potrebbero derivare sia alla Amministrazione che ai concorrenti dichiarati vincitori del concorso, qualora si volesse mantenere in vita un atto che non sarebbe stato emanato se non si fosse verificato l'errore materiale sopra cennato;

Che il vizio della graduatoria generale dei concorrenti idonei non esclude la piena validità delle prove d'esame sostenute dai candidati presentatisi, prove chi si sono svolte con tutta regolarità, senza opposizione alcuna nei termini di legge, per il principio « utile per inutile non vitiatur », tenuto conto del carattere delle prove pratiche, che si svolgono separatamente per ciascun concorrente, senza uniformità di materiale esaminato e di domande da parte della Commissione;

Che le Commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi possono correggere o modificare i propri lavori finchè le operazioni

del concorso non siano state approvate dall'autorità competente e che, pertanto, tale facoltà sussiste nuovamente qualora l'atto di approvazione venga annullato o revocato per vizi di legittimità;
Visti il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' revocato il decreto prefettizio n. 9966 del 26 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 1954, che ha approvato la graduatoria degli idonei al concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1952, indetto con decreto n. 28230 del 1º febbraio 1953, perchè viziato in conseguenza dell'errore di fatto circa la mancata presentazione del dott. Stipa Emidio alle prove pratiche d'esame.

Gli atti relativi ai lavori del concorso sono rinviati alla Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3.41/11246 in data 8 settembre 1953, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà notificato all'interessato dott. Stipa Emidio e ai candidati già dichiarati vincitori del concorso.

Macerata, addì 28 giugno 1954

Il prefetto: STELLA

(3271)

PREFETTURA DI ANCONA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date del 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 14633 del 6 maggio 1953;
Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;
Vista la deliberazione n. 88 in data 10 giugno 1954, della Giunta comunale di Serra San Quirico, con la quale l'ostetrica Marzocchi Milazza è stata dichiarata decaduta dalla nomina al posto della condotta di Castellaro in quanto la stessa ha rinunciato alla nomina, optando per la condotta di Vasanello dove attualmente è titolare;
Ritenuto che, in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta l'ostetrica Parisi Filippa;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Parisi Filippa è assegnata quale titolare alla condotta di Castellaro di Serra San Quirico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 16 giugno 1954

Il prefetto: DONADU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date del 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n 14633 del 6 maggio 1953;
Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;
Vista la comunicazione in data 10 giugno 1954, con la quale l'ostetrica Serra Amedea dichiara di rinunciare alla nomina a titolare della condotta ostetrica di Piticchio di Arcevia;
Ritenuto che, in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta l'ostetrica Marzocchi Milazza;

Decreta:

L'ostetrica Marzocchi Milazza è assegnata quale titolare alla condotta di Piticchio di Arcevia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 16 giugno 1954

Il prefetto: DONADU

(3342)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti numeri 13175 e 13176, rispettivamente in data 14 e 15 marzo 1954, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952, ed all'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici al concorso medesimo;
Visto che a seguito di rinunzia della signorina Donati Wanda è rimasta vacante la sede di Pettoranello del Molise e che pertanto occorre assegnarvi altra ostetrica;
Tenuto presente l'ordine delle preferenze a suo tempo indicato dalle concorrenti;
Visto gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Lanzoni Giuliana è assegnata alla condotta ostetrica di Pettoranello del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Campobasso e del Comune interessato.

Campobasso, addì 28 giugno 1954

Il prefetto: ANTONUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti numeri 13175 e 13176, rispettivamente in data 14 e 15 marzo 1954, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952, ed all'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici al concorso medesimo;
Visto che a seguito di rinunzia della signorina Belletti Elisa è rimasta vacante la sede di Duronia e che pertanto occorre assegnarvi altra ostetrica;
Tenuto presente l'ordine delle preferenze a suo tempo indicato dalle concorrenti;
Visto gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

La signorina Cavicchi Edem è assegnata alla condotta ostetrica di Duronia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Campobasso e del Comune interessato.

Campobasso, addì 28 giugno 1954

Il prefetto: ANTONUCCI

(3341)

PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 21696 div. 3ª san. in data 25 luglio 1952, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1951;

Visto il successivo decreto n. 33740 div. 3ª san. in data 1° febbraio 1954, con il quale sono stati ammessi al concorso predetto settantanove candidati;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1951:

N.	Nominativo	Punti su 100
1.	Gambaro dott. Mario	55,178
2.	Gibellini dott. Bruno	52,895
3.	Tromellini dott. Costantino	52,758
4.	Romagnoli dott. Giuseppe	52,008
5.	Brondolo dott. Ernesto	51,938
6.	Garuglieri dott. Guido	51,643
7.	Reguzzoni dott. Carlo	51,310
8.	Sancio dott. Luigi	50,990
9.	Viganò dott. Mirko	50,920
10.	Zuccoli dott. Filippo	50,885
11.	Guglielmetti dott. Giuseppe	50,744
12.	Gallo dott. Giovanni	50,475
13.	Zanetta dott. Primino	50,271
14.	Oldrini dott. Pier Domenico	50,243
15.	Tettoni dott. Livio	49,798
16.	Graziano dott. Pietro	49,361
17.	Ape dott. Raffaele	49,313
18.	Mangini dott. Rinaldo	48,955
19.	Coppi dott. Eufisio	48,602
20.	Genovese dott. Giovanni	48,315
21.	Castano dott. Emilio	48,077
22.	Neri dott. Aristido	47,598
23.	Galli dott. Emilio	47,157
24.	Cirillo dott. Francesco	47,135
25.	Vitrotti dott. Astorre	46,663
26.	Uglietti dott. Mario	46,619
27.	Dipasquale dott. Giuseppe	45,684
28.	Paderna dott. Angelo	45,322
29.	Cesti dott. Mario	45,050
30.	Paracchini dott. Pietro	44,375
31.	De Gasperis dott. Fiorenzo	44,208
32.	Cavagnino dott. Franco	43,385
33.	Brugo dott. Giuseppe	43,050
34.	Ghislieri dott. Massimo	42,890
35.	Trovati dott. Giovanni	42,708
36.	Invernizzi dott. Giuseppe	42,523
37.	Percio dott. Carlo	41,640
38.	Bartoli dott. Remo	41,431
39.	Agradi dott. Carlo	41,294
40.	Clementi dott. Gian Galeazzo	41,272
41.	Gallenzi dott. Valentino	40,995
42.	Binda dott. Bruno	39,204
43.	Maio dott. Luigi	38,273
44.	Schmid dott. Franco	37,618
45.	Morandotti dott. Pietro	36,359
46.	Rossanigo dott. Giorgio	36,280
47.	Paronzini dott. Augusto	35,272
48.	Costanzo dott. Andrea	35,000

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 23 giugno 1954

Il prefetto: PAULOVICH

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1951;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte mediche indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno di essi indicata:

Gambaro dott. Mario: Premia;
Gibellini dott. Bruno: consorzio Cavallirio, Boca;
Tromellini dott. Costantino: consorzio Orta San Giulio, Pettenasco,
Romagnoli dott. Giuseppe: consorzio Masera, Trontano, Montecrestese;
Brondolo dott. Ernesto: Valstrona;
Garuglieri dott. Guido: Gattico;
Reguzzoni dott. Carlo: consorzio Pisano, Ghevio di Meina;
Sancio dott. Luigi: Macugnaga.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 23 giugno 1954

Il prefetto: PAULOVICH

(3350)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.